

N. R.G. 53317/2019



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
UNDICESIMA CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonella Caterina Attardo, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di Appello iscritta al n. r.g. 53317/2019 promossa da:

██████████ (C.F. ██████████) con il patrocinio dell'avv. ██████████ e
dell'avv. ██████████ ██████████ VIA ██████████ ██████████ 00189 ROMA; ,
elettivamente domiciliato in ██████████ presso il difensore avv.
██████████

APPELLANTE/I

contro

██████████ (C.F. ██████████) con il patrocinio dell'avv. ██████████ ██████████
██████████ elettivamente domiciliato in VIA ██████████ C 00198 ROMA presso il difensore
avv. ██████████

██████████), con il patrocinio dell'avv. ██████████
██████████ elettivamente domiciliato in VIA ██████████ 12/C 00198 ROMA presso il difensore
avv. ██████████

██████████), con il patrocinio dell'avv. ██████████
██████████ elettivamente domiciliato in VIA ██████████ 12/C 00198 ROMA presso il difensore
avv. ██████████

APPELLATO/I

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come segue.

Per ██████████



“ Voglia il Tribunale adito, in riforma della sentenza n. 3334/2019 pronunciata dal Giudice di Pace di Milano nella causa RG. 31945/2018, ed in accoglimento del presente appello, rejectis adversis, previo rigetto dell'eccezione di inammissibilità dell'appello,

– Accogliere per i motivi dedotti il proposto appello e per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, respingere le domande proposte in primo grado dai Sg.ri [REDACTED] e [REDACTED]

– per l'effetto condannare alla restituzione di quanto pagato da [REDACTED] in forza della sentenza impugnata;

– con vittoria di onorari e spese del doppio grado di giudizio come per legge. “

Per [REDACTED] Per [REDACTED] Per [REDACTED]

Come da comparsa di costituzione e risposta

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

Con il primo e unico motivo di appello, l'appellante, [REDACTED] (d'ora in avanti [REDACTED] ha censurato la sentenza di primo grado, nella parte in cui ha riconosciuto il diritto degli odierni appellati ad ottenere il risarcimento del danno non patrimoniale, per il ritardo di 21 giorni con il quale è stato loro consegnato il bagaglio trasportato nella tratta Kathmandu-Dehli-Roma dal vettore Alitalia, associato ad [REDACTED] per tale trasporto. Ha affermato l'appellante che il giudice di prime cure avrebbe errato nel riconoscere tale risarcimento, non avendo gli appellati dimostrato di avere incorso alcun danno non patrimoniale che superi la soglia di risarcibilità, come elaborata dalla giurisprudenza di merito e di legittimità sulla base della normativa in vigore, anche di rango costituzionale. Pertanto, ha chiesto riformarsi la sentenza di primo grado, e condannarsi gli odierni appellati alla restituzione delle somme versate loro dall'appellante, in esecuzione della sentenza oggi impugnata. Ha chiesto altresì la condanna degli appellati alla rifusione delle spese di entrambe le fasi del giudizio.

Si sono costituiti tardivamente gli appellati, chiedendo, in primo luogo, la declaratoria di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'articolo 348 bis cpc. Hanno infatti affermato che l'appello non avrebbe alcuna possibilità di accoglimento, avendo [REDACTED] riproposto le considerazioni già svolte in primo grado relativamente alla asserita infondatezza delle ragioni degli appellati. Nel merito, questi ultimi hanno affermato essere corretta la sentenza di primo grado, trattandosi di fattispecie di danno non patrimoniale risarcibile per la temporanea perdita di beni di prima necessità. Gli appellati hanno svolto le loro difese sulla scorta di alcune pronunce sia della Corte di Cassazione che della CGUE, secondo le quali la perdita del bagaglio determinerebbe di danno non patrimoniale risarcibile. Pertanto hanno



chiesto la conferma della sentenza di primo grado e la condanna dell'appellante alla rifusione delle spese di lite della presente fase del giudizio.

In primo luogo, deve respingersi l'eccezione di inammissibilità dell'appello, ex art. 348 bis cpc, avanzata dagli appellati. Infatti, l'appellante ha svolto contestazioni precise e circostanziate circa punti della sentenza appellata, che non risultano manifestamente infondate e che necessitano di adeguata delibazione, nel merito, in sede di gravame.

Nel merito, l'appello è fondato deve essere accolto.

Infatti, si rileva come parte appellata abbia affermato di aver subito un danno non patrimoniale, come conseguenza del mero ritardo nella riconsegna dei bagagli al termine di un viaggio che ha riportato gli appellati presso i loro luoghi di residenza, senza adempiere all'onere, che sulla stessa incombe, di allegare e provare sia il danno subito, sia il nesso di causalità con l'evento di cui è causa. In tal senso, la sentenza di primo grado deve essere censurata, avendo il giudice di prime cure erroneamente ritenuto sufficiente la generica e non provata allegazione degli odierni appellati.

Non è infatti sufficiente, nella fattispecie concreta in cui si verte, affermare che il ritardo nella riconsegna dei bagagli costituisca, *in re ipsa*, una causa di sofferenza psicofisica idonea ad essere qualificata come danno non patrimoniale risarcibile. La giurisprudenza di legittimità e di merito è concorde nell'affermare infatti, in ossequio ai principi generali dell'ordinamento sull'onere probatorio, che *“il danno non patrimoniale, anche quando sia determinato dalla lesione di diritti inviolabili della persona, costituisce danno conseguenza che deve essere allegato e provato”* (Cass. Civ. SU n. 26972/2008). Nulla di tutto ciò è stato invece fatto dagli odierni appellati che nulla hanno allegato e provato in merito.

La costante e condivisibile giurisprudenza di merito e di legittimità, consolidata già con le cosiddette sentenze di San Martino del 2008 della Suprema Corte a Sezioni Unite, ha stabilito, inoltre, che la risarcibilità del danno non patrimoniale è consentita nei soli casi previsti dalla legge, cioè nelle ipotesi di fatto illecito astrattamente configurabile come reato e di fatto illecito gravemente lesivo di diritti inviolabili della persona, come tali oggetto di tutela costituzionale. Inoltre, la lesione del diritto invocata deve essere provata non solo nell'an ma anche nel quantum, non essendo risarcibile una lesione inferiore ad una soglia minima, costituita da un pregiudizio “serio” del diritto come sopra individuato. Ha affermato infatti la Corte di Cassazione a Sezioni Unite che *“il diritto deve essere inciso oltre una certa soglia minima, cagionando un pregiudizio serio”* (Cass. Civ. SU n. 26972/2008)

A ciò si aggiunga che gli odierni appellati hanno, nella presente fase del giudizio, richiamato a loro sostegno precedenti giurisprudenziali che riguardano la diversa fattispecie della perdita del bagaglio durante il trasporto; tale diversa circostanza, evidentemente, è già di per sé astrattamente idonea a



determinare un danno psicofisico risarcibile più rilevante, pur nella variabilità delle circostanze concrete della fattispecie, non essendo i beni trasportati con il bagaglio recuperati. Nel caso di specie invece, di mero ritardo nella consegna del bagaglio, di cui non è stata contestata la integrità alla riconsegna, non sono state allegare dagli onerati, né tantomeno provate, circostanze idonee a provare una sofferenza psicofisica rilevante riconducibile causalmente al solo fatto che il bagaglio è stato consegnato con ritardo.

Pertanto risulta necessario riformare la sentenza impugnata nella parte in cui ha riconosciuto in capo agli odierni appellati un danno non patrimoniale risarcibile, ed ha condannato [REDACTED] a risarcirlo.

Di conseguenza, gli appellati devono esser condannati a restituire da [REDACTED] le somme che la stessa abbia loro versato in esecuzione della sentenza di primo grado.

Le spese di lite seguono al soccombente e si liquidano, ai sensi del DM 55/14, così come modificato dal DM 37/18, come in dispositivo

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

riforma la sentenza appellata;

condanna gli appellati [REDACTED] alla restituzione alla appellante [REDACTED] delle somme da questa a loro versate, in esecuzione della sentenza di primo grado;

condanna gli odierni appellati, [REDACTED] a rifondere ad [REDACTED] [REDACTED] Ltd le spese di lite di entrambe le fasi del presente giudizio, che si liquidano in euro 2000,00, per compensi, oltre accessori di legge

Milano, 14 marzo 2022

Il Giudice

dott. Antonella Caterina Attardo

